



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 7.2020

Seregno, 4 febbraio 2020

DETRAZIONE IRPEF 19% - OBBLIGO DI PAGAMENTO CON STRUMENTI TRACCIATI

La Legge di bilancio 2020 (legge 160/2019) prevede che, dal 1.1.2020, ai fini Irpef, la detrazione dall'imposta lorda IRPEF nella misura del 19% degli oneri indicati nell'art. 15 Tuir e in altre disposizioni normative spetta a condizione che **l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili** (carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari).

Attenzione: Il conto o la carta dal quale si effettua il pagamento deve essere intestato alla persona che porterà in detrazione la spesa.

I principali oneri oggetto della disposizione sono i seguenti:

- gli interessi passivi, e relativi accessori, corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- i compensi pagati ai soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- le spese sanitarie¹; - le spese veterinarie; - le spese funebri;

¹ **Spese sanitarie** - Ecco le spese sanitarie detraibili con pagamenti tracciabili.

Le spese non devono essere rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN:

- prestazioni rese da un medico generico
- visite di un medico specialista
- Spese di degenza, ricovero e parto
- Esami del sangue
- Day ospital
- Spese per interventi chirurgici
- Spese per trasporto in ambulanza
- anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi, altre analisi di diagnosi prenatale
- Prestazioni rese da :
 1. psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche
 2. biologi nutrizionisti la cui professione, pur non essendo sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale
 3. ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo di tabacco
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona
- spese di assistenza infermieristica e riabilitativa (es.: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.)
- Spese per fisioterapia e dietista, massofisioterapia, mesoterapia e ozonoterapia
- Prestazioni chiropratiche
- Cure termali
- esami di laboratorio



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- le spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria; le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado;
- i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%;
- le erogazioni liberali;
- le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi;
- i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea;
- i canoni di locazione per unità immobiliari ad abitazione principale;
- le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza;
- le spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Il comma 680 della medesima legge prevede, però, due rilevanti **eccezioni** alla regola di cui sopra del pagamento con strumenti tracciati; in particolare, possono continuare ad essere pagati in contanti:

- gli acquisti di medicinali e di dispositivi medici;
- le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.

-
- *prestazioni specialistiche, comprese perizie medico legali, visite assicurative, visite sportive e di rinnovo patente*
 - *controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche e applicazioni*
 - *elettrocardiogrammi, ecocardiografia*
 - *elettroencefalogrammi*
 - *A.C. (tomografia assiale computerizzata)*
 - *risonanza magnetica nucleare*
 - *ecografie*
 - *indagini laser*
 - *ginnastica correttiva*
 - *ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo*
 - *seduta di neuropsichiatria*
 - *dialisi e cobaltoterapia*
 - *iodio-terapia*
 - *prestazioni di dermopigmentazione delle ciglia e sopracciglia*
 - *spese di crioconservazione e conservazione cellule staminali, prestazioni di conservazione delle cellule del cordone ombelicale, spese relative al trapianto di organi, incluso il relativo trasporto*
 - *prestazioni rese da personale:*
 1. *in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona*
 2. *di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo*
 3. *con la qualifica di educatore professionale*
 4. *qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.*



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

In attesa di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, nel caso non vi sia certezza circa l'inquadramento della spesa in una delle fattispecie escluse dal nuovo obbligo (sopra indicate), è consigliabile il pagamento tracciato.

Pertanto, stante le novità introdotte per la detrazione fiscale delle spese sostenute nell'anno 2020 (detrazione su Modello redditi 2021 o 730/2021), la documentazione da conservare e consegnare allo Studio o al Caf per la detrazione fiscale è:

- fattura
- copia dei pagamenti avvenuti con le relative modalità.

Inoltre, la detrazione Irpef per oneri, di cui all'art. 15 Tuir, spetta per l'**intero importo** qualora il reddito complessivo non ecceda € 120.000; la detrazione si **azzerà** oltre il reddito di € 240.000. Da € 120.000 ad € 240.000 la detrazione riconosciuta sarà **parziale**.

Il limite di reddito non vale per spese sanitarie e mutuo prima casa.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino